



**Città di Foggia**  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 36 del 30/04/2020**

**OGGETTO: Emergenza Covid-19. Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 215 del 28 aprile 2020 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020) recante «Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (G.U. n. 52 del 1° marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (G.U. n. 55 del 4 marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (G.U. n. 62 del 9 marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 (G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020) recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020) recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologia;
- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.P.C.M. 1 aprile 2020 di proroga sino al 13 aprile 2020 delle misure di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020;

**VISTE**, altresì, le proprie Ordinanze sindacali in materia di Trasporto Pubblico Locale:

- n. 21 del 14/03/2020 – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 12 marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID 19 - Applicazione misure di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11 marzo 2020;
- n. 24 del 01/04/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 12 marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID 19 - Applicazione misure di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11 marzo 2020;
- n. 28 del 06/04/2020 - Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale
- n. 32 del 11/04/2020 - Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 215 del 28 Aprile 2020 avente ad oggetto: "Attuazione D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – art.1 co.1 lett. ff). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario" con la quale è demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

**RITENUTO**, altresì, di adottare, su tutto il territorio cittadino, specifiche misure volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in ottemperanza alle limitazioni di cui ai D.P.C.M. sopra menzionati e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza;

**VISTI:**

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/ 2000 (T.U. Enti locali) e s.m.i.;

- il D.lgs. 285/ 1992 (“Codice della strada”) e s.m.i.;
- il D.P.R. 495/1992 e s.m.i., per i motivi di cui alle premesse,

## **ORDINA**

### **alla Società ATAF S.p.A., titolare del servizio pubblico locale sul territorio comunale:**

- la sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi;
- la riduzione dei servizi ordinari feriali, in misura pari al 50% dell'ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, a partire dalle corse che registrano il minor numero di utenti;
- il mantenimento di tutti i servizi ordinari "giornalieri" con frequenza 365 gg, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno 1 metro;
- la rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate;
- l'obbligo del rispetto del protocollo di cui all'allegato 8 e delle linee guida di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- la capillare comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito web e diffusione presso le testate giornalistiche locali delle disposizioni del presente provvedimento;

### **La validità della presente ordinanza decorre dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.**

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia a:
  - ✓ Presidente della Società A.T.A.F. S.p.A., Corpo di Polizia Locale, Prefetto della Provincia di Foggia, Regione Puglia, Questore di Foggia, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Provincia di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale di Foggia è incaricato di effettuare controlli in merito alla presente disciplina.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

**IL SINDACO**  
Franco Landella

